

Prot.
0084692 / P
Data
13/10/2023



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale

34128 Trieste Via De Ralli, 3

34170 Gorizia Via Vittorio Veneto, 169

34074 Monfalcone Ospedale San Polo edificio A

Responsabile del procedimento:

Paolo Demarin

E mail: paolo.demarin@asugi.sanita.fvg.it

Istruttoria:

Paola Devescovi

Paolo Demarin

Rif. Nota _____ di data _____

Ministero della Salute
Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della
Nutrizione
dgsan@postacert.sanita.it

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio Sanità Pubblica Veterinaria
salute@certregione.fvg.it

Servizi Veterinari presso gli Assessorati alla Sanità delle
Regioni d'Italia e delle Province Autonome di Trento e
Bolzano.

ARPA FVG
PEC: arpa@certregione.fvg.it

Ai Direttori Generali
Aziende sanitarie del FVG
asfo.protgen@certsanita.fvg.it
asufc@certsanita.fvg.it

Ai Signori Sindaci dei Comuni di:

comune.trieste@certgov.fvg.it
comune.muggia@certgov.fvg.it
comune.duinoaurisina@certgov.fvg.it
comune.monrupino@certgov.fvg.it
comune-obcina.sgonico-zgonik@certgov.fvg.it
[dolina@certgov.fvg.it](mailto:comune-obcina.sandorligodellavalle-
dolina@certgov.fvg.it)

Ai Signori Sindaci dei Comuni di:
Grado, Staranzano, Monfalcone

Capitaneria di Porto di Trieste
PEC: dm.trieste@pec.mit.gov.it

Sezione Polizia Stradale Trieste
Compartimento Polizia Stradale Friuli Venezia Giulia
sezpolstrada.ts@pecps.poliziadistato.it

Comando Carabinieri NAS
sud34442@pec.carabinieri.it

Comando Provinciale Carabinieri
tts20246@pec.carabinieri.it

Comando Legione Carabinieri
Friuli Venezia Giulia
tud34416@pec.carabinieri.it

Comando Compagnia Carabinieri Monfalcone
tgo30979@pec.carabinieri.it

CTI
prodottoitticosicuro@arubapec.it

Al Referente per i miticoltori del Golfo di Trieste
cogiumar@legalmail.it

Al Referente della Ditta Ittiomar
ittiomar@pec.it

Cooperativa Pescatori Grado
COOPPESCATORIGRADO@PEC.CONFSCOOPERATIVE.IT

coopescatorigrado@libero.it

selene_pescatorigrado@virgilio.it

Al Direttore
Dipartimento di Prevenzione ASUGI
Dott. Luigi Finotto
luigi.finotto@asugi.sanita.fvg.it

Task Force Regione FVG
sulle indagini sanitarie ex regolamento UE 627/19
Dott.ssa Lucia Pelagatti

Istituto Zooprofilattico S. delle Venezie
SCS8
SCT4
segr.pn@izsvenezie.it

Trieste, 13 ottobre 2023

OGGETTO: chiusura delle zone 05 TS zona A "Grignano" Trieste e 09 TS zona A Sistiana Sud "Duino Aurisina" ai sensi del Regolamento UE 627/2019, art. 62 (1) e della D.G.R. n. 1925/21, punto 5.1.
Ordinanza n. 6/2023.

IL DIRETTORE
SC Igiene degli alimenti di origine animale

CONSIDERATO che:

- ✓ le analisi di laboratorio di cui ai rapporti di prova n. 23AT2SD-A/4758 e n. 23AT2SD-A/4759 dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie di oggi, relative, per la parte riguardante l'autocontrollo, al piano di monitoraggio dei molluschi bivalvi in FVG ai sensi della DGR FVG 1925/22, hanno accertato nelle zone "A" 05 TS e 09 TS in oggetto un superamento del limite di legge, art. 53 del regolamento UE 627/21, di E. coli in campioni di *M. galloprovincialis*, con verbale di invio campioni al laboratorio del 10.10.23;
- ✓ il Regolamento UE 627/19 prevede all'art. 62 che qualora i risultati del monitoraggio indichino che le norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi non sono rispettate o che potrebbe esservi un altro rischio per la salute umana, le autorità competenti chiudono la zona classificata di produzione o di stabulazione in questione impedendo la raccolta di molluschi bivalvi vivi;
- ✓ la DGR FVG 1925/22 stabilisce che nelle zone di produzione classificate di tipo "A" se i risultati delle analisi indicano che i requisiti sanitari non sono rispettati il Servizio Veterinario territorialmente competente emana senza ritardo un provvedimento di temporanea sospensione della raccolta a carattere cautelativo ed urgente riguardante l'area interessata e predispone un piano di sorveglianza, ricercando anche le cause della non conformità;
- ✓ che questo ufficio ai sensi del regolamento UE 627/19, art. 65, nel decidere in merito alla chiusura delle zone di produzione in conformità all'art. 62 dello stesso regolamento, può tenere conto dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori del settore alimentare o da organizzazioni che li rappresentano, e che in questo caso il risultato delle analisi è sfavorevole e necessita di ulteriori indagini relativamente alla causa di tale contaminazione degli alimenti;

ORDINA

al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, la tutela del Cittadino consumatore e la lealtà degli scambi commerciali, in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento UE 627/19, artt. 62(1) e dalla DGR FVG n. 1925/22, punto 5.1,

1. la chiusura, per le motivazioni sopra richiamate relative alla non conformità microbiologica (per superamento dei limiti ex art. 53 del regolamento UE 627/21 di E. coli) delle zone 05 TS e 09 TS, con divieto di raccolta dei molluschi bivalvi vivi, a causa dei risultati delle analisi di cui ai rapporti di prova precitati pervenuti oggi.
2. I produttori ed i C.S.M interessati, in possesso dei documenti di scorta previsti dall'Allegato III, Sezione VII, cap. I del Regolamento CE 853/2004 sono tenuti a mettere in atto le procedure di ritiro del prodotto dalla predetta zona rispettivamente raccolto e spedito dalla data di campionamento, nel caso non sia stato osservato il fermo volontario.
3. Gli Enti competenti al controllo, gli agenti della Forza Pubblica e gli Operatori tecnici di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione e del controllo dell'osservanza della presente ordinanza.

MANDA

il presente provvedimento ad ARPA FVG ed alla Regione FVG, avuto riguardo a quanto previsto dalla DGR FVG 1925/21 e soprattutto dall'art. 53, punto 5, del regolamento UE 627/21, il quale stabilisce che:

5. Nel valutare i risultati per il periodo di riesame fissato per mantenere una zona nella classe A, le autorità competenti possono decidere, in base a una valutazione del rischio a seguito di un'inchiesta, di non tenere conto di un risultato anomalo che supera il livello di 700 E. coli per 100 g di polpa e liquido intervalvare.

affinché per quanto possibile vengano individuate le cause della predetta non conformità.


DISPONE

l'effettuazione senza ritardo di ulteriori campionamenti ufficiali per le analisi microbiologiche dei MBV nelle zone in oggetto 05 TS e 09 TS.

Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 193/2007:

- ✓ punto 12: chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che gli stessi transitino per un centro di spedizione, fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 all. III, sez. VII, cap. IX, punto 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Alla stessa sanzione sono sottoposti gli operatori che immettono sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone di produzione della classe B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione;
- ✓ punto 13: chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da una zona non classificata dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.
- ✓ punto 14: chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

L'efficacia della presente ordinanza decorre dalla sua notifica.



Il Direttore
Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine animale
(Demarin)

